

Registrato in data Serie

al n. Versati €

(.....) Il Dirigente dell'Area Servizi

3/9767



ATTO COSTITUTIVO e STATUTO dell'Associazione Socio Culturale Ricreativa " STAMPERIA DEL TEVERE "

Il giorno 24 aprile 2009 in Via S. Francesco a Ripa 69, 00153 Roma si sono riuniti per costituire un'associazione socio-culturale, ricreativa i seguenti cittadini:

- o Martinangeli Frank, nato a Melbourne (AUS) il 26 ottobre 1973, residente a Roma, via Ignazio Persico 2, C.F.: MRTFNK73R26Z700Q, professione incisore
- o Fornaci Alessandro, nato a Roma il 05 agosto 1974, residente a Roma, C.F.: FRNLSN74M05H501C, professione artista
- o Giacobbe Antonella, nata a Roma il 29/09/1954, residente a Roma, via di S. Cecilia 14, C.F.: GCBNNL54P69H501Y, professione artista.
- o Consiglio Alessia, nata a Roma il 05/10/1979, residente a Fiumicino, via Fabio Rugiadi 72, C.F.: CNSLSS79R45H501M, professione impiegata
- o Pacini Andrea, nato a Roma il 13 gennaio 1981, residente a Roma, C.F.: PCNNDR81A13H501H, professione impiegato
- o Zingali Giulia, nata a Roma il 10/09/1975, residente a Roma, via della Mendola 82, C.F.: ZNGGLI75P50H501Q, professione insegnante
- o Sobrino Virginia Anabela, nata a Buenos Aires (Argentina) il 18/08/1973, residente a Roma, via Ignazio Persico 2, C.F.: SBRVGN73M58Z600R, professione fotografa

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig Martinangeli Frank , il quale a sua volta nomina suo Segretario il sig. Fornaci Alessandro

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Lo Statuto, recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che l'adesione alla associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

I presenti deliberano inoltre che la associazione venga chiamata "STAMPERIA DEL TEVERE", con sede in Via S. Francesco a Ripa 69, 00153 Roma e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo, Consiglio che durerà in carica per un triennio:

- | | |
|----------------|--------------------------|
| Presidente | Martinangeli Frank |
| Vicepresidente | Fornaci Alessandro |
| Consigliere | Giacobbe Antonella |
| Consigliere | Consiglio Alessia |
| Consigliere | Pacini Andrea |
| Consigliere | Zingali Giulia |
| Consigliere | Sobrino Virginia Anabela |



Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente
(firma)

Il Segretario
(firma)

Frank Martinangeli

Fornaci Alessandro

Fornaci Alessandro

Consiglio Alessia

Sobrino Virginia Anabela

Fornaci Alessandro

Consiglio Alessia

Sobrino Virginia Anabela



STATUTO

Denominazione, durata, sede e scopi

Articolo I

E' costituita una libera Associazione socio-culturale-ricreativa, sotto la denominazione Stamperia del Tevere. La sua durata è fissata al 2050 ed è prorogabile con delibera dell'Assemblea dei soci.

Articolo II

L'associazione ha sede in Via S. Francesco a Ripa 69 - Roma,
La sede potrà essere variata anche con semplice delibera del Consiglio.

Articolo III

L'associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini socio-culturali, ricreativi, assistenziali e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione è senza finalità di lucro ed ha per scopo:

- favorire la diffusione di ogni forma di cultura, in particolare della grafica d'arte, attraverso qualsiasi mezzo anche mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, concorsi e premi, incontri, aste, pubblicità, attività didattica e artistica;
- promuovere e/o organizzare attività di carattere educativo e formativo in generale attraverso incontri, seminari e convegni;
- associarsi ad altre associazioni ed associare altre organizzazioni aventi finalità analoghe;
- svolgere attività di ricerca, redigere e pubblicare libri e/o riviste e/o bollettini e/o elaborati multimediali riguardanti le suddette tematiche;
- favorire l'incontro tra persone interessate ad esaminare ed approfondire temi di carattere sociale e culturale e psicologico;
- organizzare presso la propria sede e presso altri impianti attività ricreative, formative e socio-culturali a favore dei propri associati;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

Gli eventuali avanzi di gestione non possono in alcun modo essere distribuiti.

Patrimonio ed esercizio sociale

Articolo IV

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) dal materiale acquistato relativo all'attività svolta
- d) da eventuali avanzi di bilancio accantonati al fondo patrimoniale

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali
- b) da contributi derivanti da leggi regionali, nazionali e comunitarie
- c) da eventuali contributi ottenuti da enti pubblici o da privati a qualsiasi titolo;
- d) da ogni altro contributo e/o corrispettivo che concorra ad incrementare le attività sociali, ivi comprese attività di carattere commerciale e non, dirette a reperire mezzi per lo svolgimento dell'attività sociale prevalente.

Articolo V

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Rendiconto consuntivo annuale e il Bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Associati

Articolo VI

Segretario

Alfano Campobasso

Carlo

Francesco

Franco

L'Associazione è costituita da un minimo di tre associati
Possono essere soci dell'Associazione, persone fisiche, Enti di qualsiasi tipo, associazioni nazionali e non, che svolgono o hanno interesse a svolgere le attività poste in essere dall'Associazione, di cui all'Art.III del presente Statuto.

I soci si distinguono in soci Fondatori e soci Ordinari.

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'associazione.

Possono essere Soci Ordinari i cittadini maggiorenni, italiani e/o stranieri che avendone fatta domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, e verseranno ogni anno la quota associativa stabilita dal Consiglio stesso.

Sarà compito del Consiglio Direttivo stabilire le modalità e le indicazioni da fornire per la domanda di ammissione.

Sono Soci Fondatori i soci che hanno fondato l'associazione. E' tassativamente esclusa l'adesione temporanea all'Associazione.

Hanno diritto di voto alle assemblee i soci maggiorenni i quali non siano in mora ai sensi del presente Statuto.

Tutti i soci usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature, dei mobili ed arredi presenti presso la sede dell'associazione.

La quota e/o il contributo associativo non sono rivalutabili e sono intrasmissibili, fatta eccezione dei trasferimenti per causa di morte. Non sono in ogni caso restituibili.

Ogni associato, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti Sociali impegnandosi a perseguire le finalità associative dell'associazione stessa.

Articolo VII

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, decadenza o indegnità.

Il Socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto ed il Regolamento, non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere sospeso o radiato.

Ciascun Socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di Socio si perde:

- per dimissioni da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per morosità nel pagamento della quota annuale, e/o dei corrispettivi specifici, e/o di qualunque altra somma dovuta all'Associazione ad altro titolo, fermo restando l'obbligo del versamento; per morosità s'intende il mancato pagamento nei quindici giorni seguenti al richiamo scritto che il Consiglio Direttivo invia decorsi trenta giorni dalle scadenze previste dal regolamento;
- per radiazione, deliberata dal Consiglio su proposta del Collegio dei Probiviri, qualora esistente.

In ogni caso il Socio uscente è tenuto ad onorare gli eventuali impegni economici deliberati dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari.

L'esclusione di un associato, per indegnità, deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea degli Associati.

Le quote sociali e i contributi sono personali e pertanto intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Organi Sociali

Articolo VIII

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione.

Gli incarichi amministrativi devono essere adempiuti a titolo gratuito.

Vige il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni nell'ambito della medesima disciplina.

L'assemblea Degli Associati

Articolo IX

Indirizzo

Regione Siciliana

Aut. Tribunale di Palermo

1/1/11

Funk

[Signature]

L'Assemblea degli associati è il massimo organo dell'Associazione ed è sovrana. Essa delibera solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

L'Assemblea degli Associati si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno entro il trenta aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo ed entro il trenta aprile del primo anno del triennio per eleggere il Presidente ed i Consiglieri.

E' compito dell'assemblea ordinaria stabilire il programma dell'attività, le norme di funzionamento della stessa e le modalità elettorali nel rispetto delle leggi in vigore, la nomina dei membri del consiglio Direttivo ed in via residuale ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri Organi dell'Associazione e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea degli Associati si riunisce in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l'esame delle modifiche dello Statuto Sociale, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un terzo degli Associati.

L'Assemblea degli Associati è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale e nei luoghi in cui l'associazione svolge la propria attività, almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.

All'Assemblea degli Associati partecipano di diritto il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli Associati.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Il voto è strettamente personale: solo in caso di gravi motivi, regolarmente documentati, è possibile farsi rappresentare da un altro associato. In tal caso ciascun associato non può rappresentare più di due associati. E' obbligatoria la delega scritta.

Articolo X

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando si ha la presenza di metà più uno dei Soci e delibera a maggioranza semplice.

E' valida l'Assemblea in seconda convocazione qualora l'intervallo di tempo tra la prima, andata deserta, e la seconda non sia inferiore a 60 minuti. L'Assemblea, così riunita, purché siano presenti almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo, delibera qualunque sia la percentuale degli aventi diritto al voto presenti e con il voto della maggioranza di essi.

Per le modifiche allo statuto è necessaria una maggioranza qualificata di almeno 2/3 degli associati in prima convocazione.

In seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei soci presenti.

Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'Associazione il quale sarà assistito da un Segretario da lui delegato.

Il Consiglio Direttivo

Articolo XI

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo presiede, dal Vice-Presidente e da uno più Consiglieri, fino a cinque.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica per un periodo di tre anni.

Possono essere membri del Consiglio direttivo tutti coloro che sono iscritti all'associazione e sono in regola con le quote associative. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissione degli associati, delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare in relazione a quanto stabilito dall'assemblea, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e lo rende sociale, determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e stabilisce le modalità di pagamento, stabilisce la quota sociale che gli associati devono corrispondere periodicamente, approva i regolamenti sociali, prende tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria, può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signatures on the right margin: "Michele...", "Sergio...", "Antonio...", "L. Di...".

E' fatto obbligo al Consiglio Direttivo di individuare Enti ed organismi nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, al quale l'associazione dovrà necessariamente affiliarsi e conformare.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Nei casi di dimissione del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea degli Associati.

Il Presidente

Articolo XII

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo.

Egli provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità delle delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza, dichiara aperte le assemblee.

In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.

In caso di assenza temporanea, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vice-Presidente.

In caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni sono assunte dal Vice-Presidente.

SCIoglimento

Articolo XIII

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione in I° convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 degli aventi diritto fra i Soci Ordinari e su richiesta di tutti i membri del Comitato Direttivo.

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione in II° convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata su richiesta di tutti i membri del Comitato Direttivo.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o piu' liquidatori e delibererà inoltre in merito alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio esistente a tale data sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

CONTROVERSIE

Articolo XIV

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, in dipendenza del presente statuto, saranno solute esclusivamente da un collegio arbitrale.

Articolo XV

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

[Handwritten signatures]



Registrato in data Serie
al n. Versati €
Il Dirigente dell'Area Servizi
3/9764



Stamperia del Tevere APS

Sede Legale: Via Marino Mazzacurati, 89/C - 00148 Roma

P.IVA: 10466041000 - www.stamperiadeltevere.it

info@stamperiadeltevere.it - stamperiadeltevere@pec.it



SoIT

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

In data 28/02/2023, alle ore 14:00, si è riunita presso la sede Legale in Roma (RM), via Marino Mazzacurati 89/c, l'Assemblea dell'Associazione **STAMPERIA DEL TEVERE**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Modifica dello Statuto sociale al fine dell'assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (d'ora innanzi, APS) e di adeguamento al D.lgs. n. 117/2017 (d'ora innanzi, CTS);**
2. **Varie ed eventuali.**

A norma dell'art. IX dello Statuto, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor Alessandro Fornaci, che, constatato che sono presenti n. 10 soci aventi diritto al voto su n. 16 soci iscritti all'Associazione, sono presenti: Alessandro Fornaci, Angelica Balducci, Michele Falchi, Clio Ferone, Nicolas Andre Underwood, Usama Saad, Valerio Canulli, Stefano Verdini, Guglielmo Ferri e Valerio Landi.

dichiara l'Assemblea Straordinaria validamente costituita **in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. X dello Statuto**, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Angelica Balducci.

Il presidente, inoltre, accerta che:

- **l'avviso di convocazione** è stato affisso, presso la sede sociale, nei modi e nei termini previsti dall'art. IX del precedente Statuto: a tal proposito, l'avviso è stato affisso in data **13/02/2023**;
- gli associati iscritti nell'apposito libro siano almeno di n. 7 unità come prescritto, per le APS, dall'art. 35 del CTS.

Compiuti gli accertamenti di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'acquisto della qualifica DI APS nonché l'adeguamento dello Statuto al dettato normativo sancito dal CTS.

Il Presidente presenta agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto il quale consta di **n. 37 articoli**.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste **dal CTS**.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.



Stamperia del Tevere APS

Sede Legale: Via Marino Mazzacurati, 89/C - 00148 Roma

P.IVA: 10466041000 - www.stamperiadeltevere.it

info@stamperiadeltevere.it - stamperiadeltevere@pec.it



Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, **ALL'UNANIMITÀ DELIBERA DI APPROVARE IL NUOVO STATUTO**, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte gli adempimenti necessari per l'iscrizione al RUNTS, ivi comprese, le attività ad essa propedeutiche.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16:30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma B - Torino 610
Registrato in data 01/03/23 Serie 3 di n.
Versato € (Euro 62076 D. 117/17)

IL DIRETTORE



Stamperia del Tevere APS

Sede Legale: Via Marino Mazzacurati, 89/C - 00148 Roma

P.IVA: 10466041000 - www.stamperiadeltevere.it

info@stamperiadeltevere.it - stamperiadeltevere@pec.it



STATUTO

STAMPERIA DEL TEVERE

ART. 1) COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA NELLA C.D. FASE TRANSITORIA

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal Regolamento Generale redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, Assemblea), dal Codice del Terzo Settore (d'ora innanzi, CTS), dal Cod. Civ. e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

2. Il presente Statuto sostituisce, **nelle parti non espressamente riprodotte**, il precedente elaborato approvato in data 24 Aprile 2009 dagli Associati Fondatori (d'ora innanzi, precedente Statuto), garantendo il corretto adempimento delle prescrizioni previste dal CTS **per il riconoscimento della qualifica di Ente del Terzo Settore nella forma di APS** e la conseguente iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

3. Le clausole del precedente Statuto che si vogliono mantenere sono *richiamate attraverso riproduzione del testo originario ovvero del testo appositamente emendato* ai fini dell'adeguamento statutario alla normativa di cui in precedenza.

4. Le cariche sociali elette, attualmente in carica, durano fino a scadenza del mandato a loro conferito nell'ultima deliberazione approvata.

5. Lo Statuto è imperniato sul principio della massima partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

ART. 2) NUOVA DENOMINAZIONE, SEDE DELL'ENTE E DURATA

1. In data 24 Aprile 2009 è stata costituita l'Associazione " **STAMPERIA DEL TEVERE**" (d'ora innanzi, Associazione). La costituzione dell'Ente è intervenuta a mezzo di atto costitutivo nella forma di scrittura privata registrata e lo stesso risulta, ad oggi, ancora in vigore ed integra il presente Statuto.

2. Alla denominazione originaria dell'Associazione si aggiunge "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o, in forma abbreviata, "APS"; il risultato è "STAMPERIA DEL TEVERE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o, in forma abbreviata, "STAMPERIA DEL TEVERE APS".



3. La locuzione "APS" verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale una volta acquisita la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale attraverso l'iscrizione al R.U.N.T.S.
4. La sede legale e operativa dell'Associazione è in Roma; la stessa potrà istituire sedi secondarie nel territorio nazionale e internazionale.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti tramite i canali appositamente previsti.
6. L'Associazione non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 del CTS..
7. La durata dell'Associazione è fissata al 2050 ed è prorogabile con delibera dell'Assemblea degli Associati.

ART. 3) SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ ESERCITATE

1. L'Associazione persegue, senza fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di più attività di interesse generale, come meglio specificato negli art. seguenti e, comunque, riconducibili nell'ambito **della cultura, della formazione, dell'accoglienza e dell'integrazione tra le diverse culture nonché della promozione e tutela dei diritti.**
2. L'Associazione è, pertanto, aperta a tutti coloro che intendano partecipare al tema della cultura, nelle sue declinazioni nonché promuovere attività culturali e professionali per la crescita sociale della collettività, nazionale e internazionale.
3. In ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 5 del CTS l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Tali attività hanno per oggetto:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate.
5. Per raggiungere i propri fini istituzionali, l'Associazione può:
- promuovere soggetti giuridici, anche con altra sigla distintiva (sempre evidenziando pubblicamente il collegamento con l'Associazione), miranti a realizzare gli scopi in ambiti volta per volta determinabili;
 - cooperare con le associazioni, gli enti, le organizzazioni, i movimenti e le istituzioni dei territori nazionale ed internazionale;
 - organizzare incontri, convegni, dibattiti, seminari, attività di formazione e specializzazione professionale e accademica;
 - ideare, stampare, distribuire, porre in vendita libri e pubblicazioni periodiche, (con esclusione dell'edizione di quotidiani);
 - ideare, produrre, acquistare, distribuire, mettere in scena spettacoli teatrali, realizzare opere audiovisive (destinate alla distribuzione cinematografica, alla trasmissione televisiva, alla diffusione su internet ed altri media), registrazioni e ogni altro tipo di materiale audiovisivo e sonoro;
 - gestire attività radiofoniche, televisive, multimediali;
 - promuovere attività editoriale, pubblicazione di un bollettino, di una collana di quaderni, di notiziari, di siti internet, di web tv, di atti di convegni, di mostre, di musei ed altri soggetti culturali, nonché degli studi e delle ricerche realizzate;
 - promuovere attività commerciali coerenti con gli scopi associativi, con gli obiettivi istituzionali, con le previsioni del presente Statuto, comunque con contabilità separata, così come previsto dalla vigente normativa;
 - partecipare a bandi di progetto indetti da enti, nazionali e internazionali, in qualità di beneficiario ovvero partner.
6. L'Associazione si propone altresì la creazione di una rete di associazioni e/o di comitati territoriali che perseguono le medesime finalità enucleate nel presente articolo, assicurandone un efficace coordinamento, a livello regionale, nazionale ed internazionale.



Stamperia del Tevere APS

Sede Legale: Via Marino Mazzacurati, 89/C - 00148 Roma

P.IVA: 10466041000 - www.stamperiadeltevere.it

info@stamperiadeltevere.it - stamperiadeltevere@pec.it



SdI

7. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- stipulare ogni atto o contratto opportuno, anche il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, assumere mutui (a breve, medio o a lungo termine);
- acquistare immobili (in proprietà o in diritto di superficie);
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria, comodataria o a qualunque altro titolo posseduti;
- stipulare atti negoziali per l'affidamento in gestione di parti delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi di cui al presente articolo;
- concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società commerciali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- assumere ogni altra iniziativa ritenuta comunque utile al perseguimento degli scopi istitutori;
- costituire un patrimonio ovvero più patrimoni destinati ad uno o più specifici affari ex art. 2447 cc.

ART. 4) ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DIVERSE

1. Il presente Statuto prevede, in modo esplicito, la possibilità di esercitare le c.d. attività diverse disciplinate dall'art. 6 del CTS. In tale senso, l'Associazione si riserva, attraverso gli organi delegati individuali nel comma successivo, di deliberare in ordine alla determinazione delle "attività diverse" che saranno espletate.

2. L'organo delegato ad operare tale decisione è il Consiglio Direttivo.



CF

3. La delibera deve intervenire nelle modalità previste dal presente Statuto e, comunque, le attività individuali devono, necessariamente, presentare i caratteri di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività principali previste nell'art. 3 come disposto dalla disciplina vigente.

4. La descrizione dettagliata in ordine alle modalità di svolgimento delle attività diverse è oggetto di apposito approfondimento nella Relazione di missione ovvero integrata nel Rendiconto ex art.13 comma 2 del CTS.

ARTICOLO 5) VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati come disposto dall'art. 35, comma 1, del CTS. A tal fine, l'Associazione tiene un apposito registro, nelle modalità di cui al Regolamento Generale, ove indicare i volontari che prestano la loro attività presso l'Ente in modo non occasionale.

2. Il presente Statuto recepisce le prescrizioni contenute nell'art. 17 del CTS demandando al Regolamento Generale le modalità, i termini del rimborso destinati ai volontari nonché le modalità di tenuta del relativo registro.

3. E' vietata l'erogazione di qualsivoglia forma di retribuzione nonché di rimborsi determinati in modo forfettario.

4. In deroga al comma precedente ed in ossequio all'art. 17, comma 4, del CTS, è ammessa l'erogazione di rimborsi spese a fronte di una autocertificazione prodotta dal volontario nelle modalità, nei limiti e per alcune tipologie di spese previste dal Regolamento Generale del presente articolo.

5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

6. Le modalità per la copertura assicurativa obbligatoria ex art. 18 del CTS sono disciplinate nel Regolamento Generale.

ARTICOLO 6) ASSOCIATI

1. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

2. Sono membri dell'Associazione coloro che:

- hanno partecipato alla stipula dell'Atto Costitutivo dell'Associazione (c.d. Associati Fondatori);
- sono stati ammessi a parteciparvi a seguito di specifica procedura di ammissione disciplinata dal presente articolo e fintanto non si verifichi una causa di cessazione della loro qualifica di Associati.

3. Possono aderire all'Associazione:

- **le persone fisiche;**
- gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, **a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento di quello delle APS ai sensi dell'art. 35 del CTS.**

4. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge e riprodotto nel successivo articolo 7 del presente Statuto.

5. Ogni Associato, costituente l'Associazione ovvero ammesso in seguito a delibera del Consiglio Direttivo, viene iscritto nel Libro degli Associati con le modalità prescritte nel presente Statuto.

6. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associazione.

6. La qualità di Associato è intrasmissibile.

7. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.

ARTICOLO 7) NUMERO MINIMO DI ASSOCIATI

1. L'Associazione presuppone l'esistenza di almeno sette persone fisiche ovvero almeno tre APS come disposto dall'art. 35 del CTS. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al disotto del minimo richiesto, il Consiglio Direttivo dovrà darne tempestiva comunicazione al R.U.N.T.S. integrare il numero entro un anno.

ARTICOLO 8) DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI



Stamperia del Tevere APS

Sede Legale: Via Marino Mazzacurati, 89/C - 00148 Roma

P.IVA: 10466041000 - www.stamperiadeltevere.it

info@stamperiadeltevere.it - stamperiadeltevere@pec.it



1. Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a qualsivoglia iniziativa promossa dall'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente Statuto;
- esercitare il diritto di voto in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS nelle modalità operative previste dal Regolamento Generale.

2. Hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, il Regolamento Generale nonché qualsivoglia determina adottata, secondo competenza, dagli organi sociali dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. L'Associazione è improntata al "principio della porta aperta" e, di conseguenza, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che:

- presenta i requisiti ex articolo 6, comma 3, del presente Statuto;
- abbia presentato apposita domanda scritta secondo le modalità previste nel presente articolo.

2. Fatta salva l'adozione del Regolamento Generale ad opera dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo risulta l'organo sociale competente in materia di ammissione.

4. La delibera di ammissione dei candidati associati è adottata dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda da parte dei candidati stessi. Successivamente, la delibera di cui al periodo precedente è comunicata all'interessato nei modi previsti

dal Regolamento Generale. In caso di mancata adozione della delibera di ammissione nei termini previsti, la domanda si considera accolta e, di conseguenza, sorge l'obbligo di versamento della quota associativa nonché di iscrizione nel Libro degli Associati.

5. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, il soggetto destinatario del provvedimento può richiedere, entro i termini decadenziali ex art. 23, comma 3, del CTS, il riesame dell'istanza di ammissione **ad un Comitato costituito in seno all'Assemblea degli Associati** il quale può ammettere, con apposita deliberazione, il candidato Associato.

6. Nei casi di accoglimento in prima istanza ovvero accoglimento in riesame, il Consiglio Direttivo deve obbligatoriamente iscrivere il soggetto interessato nell'apposito Libro; tale obbligo sorge con il versamento della prima quota associativa il quale rappresenta il momento di perfezionamento dell'ammissione.

7. Tutti i provvedimenti di rigetto della domanda, in prima istanza e in esame, devono contenere, necessariamente, adeguata motivazione, pena l'invalidità dell'atto adottato.

ARTICOLO 10) RECESSO DELL'ASSOCIATO

1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare, conseguentemente, la sua qualità di Associato.

2. La comunicazione di recesso deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo ed effettuata mediante lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata.

3. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima ai sensi dell'art. 24, comma 2, del Cod. Civ.

4. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento dell'efficacia del recesso. In altri termini, l'Associato che recede è tenuto a corrispondere la quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

ARTICOLO 11) ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

1. Il Consiglio Direttivo, in ossequio alla possibilità di derogare alla competenza dell'Assemblea prevista dall'art. 25, comma 1, lett. e), del CTS, delibera l'esclusione dell'associato che si renda gravemente



Stamperia del Tevere APS

Sede Legale: Via Marino Mazzacurati, 89/C - 00148 Roma

P.IVA: 10466041000 - www.stamperiadeltevere.it

info@stamperiadeltevere.it - stamperiadeltevere@pec.it

inadempiente rispetto agli obblighi assunti in virtù del rapporto associativo e previsti **nell'articolo 8 del presente Statuto.**

2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. Nell'ipotesi di deliberazione adottata con il voto determinante del Consigliere/Associato interessato e non escluso dalla decisione, la deliberazione stessa è impugnabile ai sensi di legge.

3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione sottostante la decisione, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al destinatario, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione della decisione a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata **dinanzi ad un Comitato costituito in seno** all'Assemblea degli Associati il quale può riammettere, con apposita deliberazione, l'Associato escluso.

6. Qualora sia proposta l'impugnazione al Comitato di cui al punto precedente:

- il Comitato decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e dall'attività dell'Associazione fintanto che il procedimento non sia terminato;
- nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene notificata la decisione del Comitato;
- nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

7. L'impugnazione del provvedimento di esclusione deve essere esperita nelle modalità previste dal Regolamento Generale del presente Statuto.

8. L'associato escluso è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

ART. 12 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato da tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, a questa riferiti. Nello specifico, da:



Stamperia del Tevere APS

Sede Legale: Via Marino Mazzacurati, 89/C - 00148 Roma

P.IVA: 10466041000 - www.stamperiadeltevere.it

info@stamperiadeltevere.it - stamperiadeltevere@pec.it



- conferimenti in denaro ovvero in natura effettuati dai Fondatori all'atto della costituzione;
- ulteriori conferimenti di denaro ovvero in natura (beni mobili e immobili), o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente alla costituzione;
- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- eventuali lasciti ed elargizioni fatte da enti pubblici o privati;
- contributi elargiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- entrate rinvenienti dalle attività di interesse generale nonché dalle attività diverse, eventualmente, svolte;
- entrate rinvenienti da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

2. L'Associazione, attraverso apposita delibera adottata dall'Assemblea degli Associati, può acquistare la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del CTS, previo conseguimento dei requisiti di legge.

3. Gli apporti/versamenti, a qualsiasi titolo, conferiti/effettuati nella Associazione non possono essere oggetto di restituzione da parte dei soggetti conferenti o dai loro aventi causa in nessun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

4. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.



Stamperia del Tevere APS

Sede Legale: Via Marino Mazzacurati, 89/C - 00148 Roma

P.IVA: 10466041000 - www.stamperiadeltevere.it

info@stamperiadeltevere.it - stamperiadeltevere@pec.it

ARTICOLO 13) LE ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- quote annuali e contributi degli Associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali e di altre istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- **eventuali proventi realizzati al termine degli affari di cui al successivo articolo 16;**
- entrate di cui alle attività di interesse generale ex art. 5 del CTS erogate dietro corrispettivi specifici;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
- erogazioni liberali di Associati e dei terzi;
- raccolta fondi in occasione di iniziative promosse dall'Associazione;
- contributi ricevuti a titolo di cinque per mille.


ARTICOLO 14) LA RACCOLTA FONDI

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. L'attività di cui al comma precedente deve essere appositamente contabilizzata con specifico rendiconto da depositare presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di raccolta ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CTS.

ARTICOLO 15) DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO, DELLE ENTRATE REALIZZATE E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



2. E' vietata qualsivoglia forma di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché di estinzione dell'associazione stessa.

ARTICOLO 16) PATRIMONI DESTINATI AD UN UNICO AFFARE

1. Il presente Statuto ammette la possibilità, prevista alle condizioni dettate dall'art. 10 del CTS, di costituire un patrimonio, distinto ed autonomo, destinato ad uno ovvero più specifici affari le cui entrate finanziarie conseguite confluiranno nel Patrimonio dell'Associazione alla realizzazione del fine programmato.

2. L'organo competente alla pianificazione, gestione, realizzazione del fine e contabilizzazione di cui al precedente comma è ravvisabile nel Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli Organi):

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il Presidente);
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il Vice Presidente);
- il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il Segretario);
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativa).

2. L'elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è imperniata su criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

3. Alla regola di cui sopra sono sottratti, per motivi legati ai requisiti necessari per espletare le prerogative dell'ufficio:



- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale.

4. Altresì', gli Associati minorenni non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale.

5. Ai membri delle cariche associative elettive può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze. Il compenso è determinato con delibera adottata dall'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 18) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.

2. Ogni Associato ha diritto di intervenire in Assemblea.

3. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

4. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

5. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del Bilancio d'esercizio nonché del Bilancio Sociale ove redatto.

7. L'Assemblea inoltre:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e ne determina i compensi;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca e ne determina i compensi;
- nomina il Presidente dell'Organo di Controllo;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale, ne dispone la revoca e ne determina i compensi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva il Regolamento dei Lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione;
- adotta il Regolamento Generale;
- delibera, attraverso la costituzione di un Comitato in suo seno, sul riesame della domanda di ammissione, in caso di rigetto del Consiglio Direttivo nonché sul provvedimento di esclusione dell'Associato;
- delibera in ordine al trasferimento della sede legale al di fuori del Comune nonché la istituzione di sedi secondarie, uffici operativi in Italia e all'estero.

8. L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del Fondo Comune con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

9. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da:

- un decimo degli Associati;
- ovvero, tre Consiglieri.

10. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio del Comune di Roma con la facoltà di prevedere un ulteriore luogo per lo svolgimento delle adunanze.

11. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso trasmesso a mezzo della posta elettronica dell'Associazione e contenente:

- l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione;
- l'elenco delle materie da trattare.

12. L'avviso di convocazione è trasmesso almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza:

- agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, se previsto, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati in sede della loro nomina o successivamente.



13. Nell'ipotesi in cui il numero degli associati superi le 200 unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione.

ARTICOLO 19) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione della Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza nonché accerta e proclama i risultati delle votazioni e sottoscrive il verbale di adunanza.

4. L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno metà degli Associati;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

5. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

6. Ogni Associato persona fisica ha diritto a un voto mentre agli Associati che siano ETS sono attribuiti cinque voti. Si applica l'art. 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.

7. Ogni Associato può conferire delega, in forma scritta da produrre in sede di adunanza, di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale. Il delegato non può ricevere un numero superiore di deleghe rispetto ai limiti ex art. 24, comma 3, del CTS.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea, in configurazione ordinaria, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio ovvero in delega.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea, in configurazione straordinaria, sono assunte con le maggioranze **ex art. 18, comma 8, del presente Statuto.**

10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e quella di astensione si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

11. Il presente Statuto prevede l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o



Stamperia del Tevere APS

Sede Legale: Via Marino Mazzacurati, 89/C - 00148 Roma

P.IVA: 10466041000 - www.stamperiadeltevere.it

info@stamperiadeltevere.it - stamperiadeltevere@pec.it



in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota. Le modalità operative sono demandate al Regolamento Generale.

12. Il presente Statuto prevede la possibilità, sancita dall'art. 24, comma 5, del CTS, di svolgere Assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie. Le modalità di esercizio di tale possibilità sono contenute nel Regolamento Generale.

ARTICOLO 20) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto, in via esclusiva, all'amministrazione dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo compete:

- nominare, scegliendo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- approvare il progetto di Bilancio, Ordinario e Sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune;
- deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- la responsabilità in ordine agli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S.;
- il potere di rappresentanza generale ai sensi dell'art. 26, comma 7, del CTS;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione, ordinaria e straordinaria, in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo si svolge utilizzando il metodo collegiale.

ARTICOLO 21) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.



Stamperia del Tevere APS

Sede Legale: Via Marino Mazzacurati, 89/C - 00148 Roma

P.IVA: 10466041000 - www.stamperiadeltevere.it

info@stamperiadeltevere.it - stamperiadeltevere@pec.it

2. I Consiglieri devono essere, in maggioranza, persone fisiche che hanno la qualifica di Associato.

3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio:

- l'interdetto;
- l'inabilitato;
- il fallito;
- chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- gli Associati aventi la minore età.

4. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, può conseguire un compenso nei limiti ex art. 8, comma 3 lett. a) del CTS.

ARTICOLO 22) DURATA DELLA CARICA

1. Salva la durata riferita al Consiglio Direttivo attuale, l'organo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. In tale circostanza, il Consiglio decaduto, e in caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, se nominato, convoca d'urgenza l'Assemblea per la nuova nomina; in costanza di tale periodo, il Consiglio decaduto può compiere solo gli atti necessari al corretto funzionamento dell'Associazione.

3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo ad una cooptazione in sua vece. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato, anche attraverso la conferma del membro cooptante. Il Consigliere così eletto dura in carica per lo stesso periodo residuo del mandato dell'intero Consiglio.

4. I Consiglieri sono rieleggibili.



ARTICOLO 23) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta:

- da almeno 3 Consiglieri;
- ovvero, dall'Organo di Controllo se nominato.

2. La convocazione deve essere esperita con urgenza nell'ipotesi di cessazione dall'ufficio della maggioranza dei Consiglieri in modo da ricostituire il Consiglio.

3. La convocazione è effettuata con avviso trasmesso mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

4. L'avviso di convocazione è trasmesso a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, se previsto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. In caso di comprovata urgenza, l'avviso è trasmesso almeno 3 (tre) giorni prima e deve contenere la motivazione della deroga al primo periodo del presente comma.

ARTICOLO 24) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano d'età.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

4. In deroga al comma precedente, per gli atti di straordinaria amministrazione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. Ai fini del primo periodo del presente comma, s'intendono atti di straordinaria amministrazione:

- le operazioni di qualsiasi natura aventi un valore pari o superiore al 25% del patrimonio dell'Ente riferito all'ultimo Bilancio d'Esercizio;
- le operazioni di disposizione degli immobili compresi nel patrimonio della Associazione.

5. In caso di parità di voti, prevale quello del soggetto che presiede la riunione.

6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e quella di astensione si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio.



Stamperia del Tevere APS

Sede Legale: Via Marino Mazzacurati, 89/C - 00148 Roma

P.IVA: 10466041000 - www.stamperiadeltevere.it

info@stamperiadeltevere.it - stamperiadeltevere@pec.it



7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con i suoi membri intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri. Il Regolamento Generale disciplina le modalità, i termini e le condizioni necessarie per lo svolgimento corretto dell'adunanza.

ARTICOLO 25) RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI

1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

ARTICOLO 26) PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo è demandata:

- la verifica sull'osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale della Associazione nonché della normativa applicabile (c.d. funzione di compliance);
- la promozione della riforma dello Statuto e del Regolamento Generale su iniziativa propria ovvero degli Associati;
- la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- la predisposizione dei progetti di bilancio, d'Esercizio ovvero Sociale,
- la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

2. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di ordinaria amministrazione in deroga al principio della collegialità. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. La deroga prescritta nel periodo precedente non ha efficacia nei confronti degli atti straordinari che necessitano della maggioranza qualificata del Consiglio.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione nel caso di impedimento di quest'ultimo.

4. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione della Associazione.

5. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli Organi, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo e di quello di Revisione.



Stamperia del Tevere APS

Sede Legale: Via Marino Mazzacurati, 89/C - 00148 Roma

P.IVA: 10466041000 - www.stamperiadeltevere.it

info@stamperiadeltevere.it - stamperiadeltevere@pec.it

6. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, e del Libro degli Associati nonché del Registro dei Volontari.

ARTICOLO 27) TESORIERE

1. Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, il progetto di Bilancio d'esercizio, preventivo e consuntivo.

ARTICOLO 28) L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo può assumere, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, una configurazione monocratica ovvero collegiale; in quest'ultima ipotesi, l'organo è costituito da tre membri effettivi. L'Assemblea degli associati provvede, in sede di costituzione dell'organo, alla nomina del suo Presidente.

2. In caso di organo monocratico è nominato anche un membro supplente. In caso di nomina di un Collegio sono nominati anche due membri supplenti. I membri supplenti entrano in carica automaticamente, in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti effettivi con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio Direttivo la notizia di tale cessazione.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del CTS, i componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. Nell'ipotesi in cui fosse demandata all'Organo di Controllo la funzione di Revisione Legale dei conti, questo è composto da un membro effettivo e uno supplente; in assetto monocratico ovvero da tre membri effettivi e due supplenti in configurazione collegiale, tutti iscritti nel Registro dei Revisori.

5. Ai membri dell'Organo di Controllo, effettivi e supplenti, si applica la disciplina in materia di ineleggibilità e decadenza prevista dall'art. 2399 del Codice Civile.



Stamperia del Tevere APS

Sede Legale: Via Marino Mazzacurati, 89/C - 00148 Roma

P.IVA: 10466041000 - www.stamperiadeltevere.it

info@stamperiadeltevere.it - stamperiadeltevere@pec.it



6. L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

7. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

ARTICOLO 29) COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. Sono demandate all'Organo di Controllo le seguenti attività:

- controllare l'osservanza della legge e dello Statuto ed il rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;
- verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento;
- monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del CTS;
- attestare la conformità del Bilancio Sociale, eventualmente redatto, alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- verificare che l'Associazione eserciti, in via prevalente, le attività di interesse generali di cui all'art. 5 del CTS rispetto alle attività diverse, consentite solo in via secondaria e strumentale;
- verificare la corretta rendicontazione delle attività di raccolta fondi eventualmente svolte ai sensi dell'art. 7 del CTS;
- verificare che il Patrimonio venga destinato esclusivamente per le attività statutarie, quindi, per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e che non provveda, anche indirettamente alla distribuzione di utili.

2. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

4. L'Organo di Controllo è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un membro del Collegio.



Stamperia del Tevere APS

Sede Legale: Via Marino Mazzacurati, 89/C - 00148 Roma

P.IVA: 10466041000 - www.stamperiadeltevere.it

info@stamperiadeltevere.it - stamperiadeltevere@pec.it



5. La convocazione è effettuata con avviso trasmessa mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattenerne.
6. L'avviso di convocazione è trasmesso a tutti i membri dell'Organo di Controllo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. In caso di comprovata urgenza, l'avviso è trasmesso almeno 3 (tre) giorni prima e deve contenere la motivazione della deroga al primo periodo del presente comma.
7. L'Organo di Controllo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
8. L'Organo di Controllo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d'età.
9. In caso di parità di voti, prevale quello del soggetto che presiede la riunione.
10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e quella di astensione si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio.
11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
12. L'adunanza può svolgersi anche con i suoi membri intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri. Il Regolamento Generale disciplina le modalità, i termini e le condizioni necessarie per lo svolgimento corretto dell'adunanza.

ARTICOLO 30) COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. All'atto di nomina viene stabilito dall'Assemblea il compenso dei membri dell'Organo di Controllo.
2. Nelle ipotesi prescritte dall'art. 14, comma 2, del CTS, devono essere pubblicati sul sito istituzionale gli emolumenti elargiti ai suoi membri, effettivi e supplenti, a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 31) ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE

1. La funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.



ARTICOLO 32) BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il Bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.
3. Almeno 30 (trenta) giorni prima del termine dell'esercizio amministrativo, il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio nella sua forma preventiva da presentare all'Assemblea per la sua approvazione definitiva nonché deposita il progetto corredato dalla delibera presso la sede legale della Associazione.
4. Con le stesse modalità, il Consiglio Direttivo approva il progetto del bilancio nella sua forma consuntiva e lo deposita, corredato dalla relativa delibera, presso la sede legale al fine dell'approvazione definitiva della Assemblea la quale deve intervenire entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.
5. Il presente Statuto recepisce le prescrizioni contenute nell'art. 13 del CTS in materia di Bilancio d'esercizio.
6. Viene individuato nel Consiglio Direttivo l'organo al quale sono demandati tutti gli adempimenti in materia contabile e relativa pubblicità, più nello specifico, la redazione, il deposito presso il R.U.N.T.S. del Bilancio d'esercizio nella sua versione integrale ex art. 13, comma 1, del CTS ovvero nella sua versione semplificata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 13 del CTS qualora intervenissero i requisiti richiesti.
7. Il Bilancio d'esercizio, nella sua versione integrale ovvero semplificata, viene redatto nelle forme e con gli schemi previsti dal CTS.
8. Successivamente all'intervenuta delibera di approvazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede al deposito presso il R.U.N.T.S. dell'elaborato finale entro il termine previsto dall'art. 48, comma 3, del CTS e successive modifiche.

ARTICOLO 33) BILANCIO SOCIALE

1. Se previsto, il Bilancio Sociale è un documento differente ed autonomo rispetto all'elaborato annuale d'esercizio e si sostanzia nella rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato alla redazione e **approvazione** del progetto di Bilancio Sociale da presentare per l'approvazione finale alla Assemblea entro il termine previsto per il Bilancio d'esercizio.

3. Successivamente all'intervenuta delibera di approvazione, il Consiglio Direttivo provvede al deposito presso il R.U.N.T.S. dell'elaborato finale entro il termine previsto dall'art. 48, comma 3, del CTS nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione ex art. 14 del CTS.

ARTICOLO 34) LIBRI SOCIALI E LORO ESAME

1. L'Associazione, in ossequio all'art. 15, comma 1, del CTS, deve prevedere la tenuta nonché la conservazione delle scritture contabili e dei seguenti libri e/o registri:

- Libro degli Associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora costituito in forma collegiale;
- Registro dei volontari;
- Libro di Missione.

2. La tenuta nonché la conservazione dei libri e dei registri di cui al comma precedente è demandata al Consiglio Direttivo ovvero a soggetti da quest'ultimo delegati, attraverso opportuna deliberazione; resta ferma la responsabilità del Consiglio in ordine al corretto adempimento delle previsioni di legge.

3. Inoltre, il presente Statuto riconosce il diritto agli associati di esaminare il Libro degli Associati e il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea nonché di estrarne delle copie, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale.

ARTICOLO 35) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previa acquisizione del parere positivo espresso dall'Ufficio Regionale del R.U.N.T.S. ex art. 45, comma 1, del CTS e salva diversa



Stamperia del Tevere APS

Sede Legale: Via Marino Mazzacurati, 89/C - 00148 Roma

P.IVA: 10466041000 - www.stamperiadeltevere.it

info@stamperiadeltevere.it - stamperiadeltevere@pec.it



[Handwritten signature]

destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore come da delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

[Handwritten signature]

2. In tal senso, il presente Statuto recepisce nella sua interezza il procedimento disciplinato dall'art. 9 del CTS per l'acquisizione del parere positivo dell'Ufficio di cui al comma precedente, notificando a questo l'apposita proposta corredata dalla delibera dell'Assemblea attraverso a/r ovvero modalità telematica (es. pec istituzionale).

ARTICOLO 36) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

[Handwritten signature]

1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli organi dell'Associazione, tra gli organi della Associazione, tra i membri degli organi dell'Associazione, gli Associati e la Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

[Handwritten mark]

2. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

3. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall'art. 810, comma 1, del C.p.C..

[Handwritten mark]

4. Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

5. La sede dell'arbitrato è fissata in Roma.

ARTICOLO 37) DISPOSIZIONI FINALI

[Handwritten signature]

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Cod. Civ., dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal CTS e successive modificazioni e integrazioni, nonché da ogni altra normativa in materia.

[Handwritten signature]